



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0011/TFNSVE-2022-2023
Registro procedimenti n. 0095/TFNSVE/2021-2022

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore – Vice Presidente
Carlo Cremonini – Componente (Relatore)
Marco Scarpati – Componente
Lorenzo Sodero – Componente

ha pronunciato, all'udienza del giorno 19 settembre 2022, sul reclamo *ex art. 90*, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Nocerina Calcio 1910 (matr. 952941) contro il calciatore Simone Sorgente (n. 20.8.1999 – matr. 5837180) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul CU n. 97 del 1° giugno 2022, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla Nocerina Calcio 1910 e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata della Commissione Accordi Economici – LND. Ai sensi dell'art. 91, comma 9, CGS, dispone l'invio degli atti alla Procura Federale come in motivazione. Condanna la società Nocerina Calcio 1910 alla corresponsione delle spese di lite in favore del calciatore Simone Sorgente che liquida nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE
Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti

Depositato in data 19 settembre 2022.

IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia